SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 148° — Numero 22

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 27 gennaio 2007** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici* (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 30 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della *Gazzetta Ufficiale* i canoni di abbonamento per l'anno 2007. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati *(di colore rosso)* per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 28 gennaio 2007 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 25 febbraio 2007.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2007 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

Si comunica, altresì, che a decorrere dal 1° gennaio 2007, è istituita la quinta serie speciale della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, destinata alla pubblicazione di avvisi e bandi di gara aventi ad oggetto contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

La nuova serie della «*Gazzetta Ufficiale*» sarà edita il lunedì, il mercoledì ed il venerdì.

Le rimanenti inserzioni continueranno ad essere pubblicate nella Parte Seconda che sarà edita il martedì, il giovedì e il sabato.

Gli abbonati per il 2007 riceveranno entrambe le serie di fascicoli.

SOMMARIO

Agenzia italiana del farmaco:

Regione Puglia:

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 20

Ministero della salute

DECRETO 5 dicembre 2006.

Variazione dei modelli di rilevazione dei dati delle attività gestionali delle strutture sanitarie.

07A00580

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Conto riassuntivo del Tesoro al 30 novembre 2006. Situazione del bilancio dello Stato.

07A00696

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, alla sig.ra Dueri Sibylle, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di geologo.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 268, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di geologo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza della sig.ra Dueri Sibylle, nata il 23 ottobre 1974 a Locarno (Svizzera), cittadina svizzera, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del titolo accademico-professionale «Diploma di laurea in scienze naturali - Specializzazione in scienze della terra» conseguito in Svizzera e rilasciato dal «Politecnico Federale di Zurigo» in data 7 maggio 1998, ai fini dell'accesso all'albo dei geologi - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Considerato che da attestazione della competente Autorità svizzera risulta che la professione di «Preparatrice in scienza naturali» in Svizzera è professione non regolamentata che sancisce una formazione regolamentata ai sensi della direttiva 2001/19/CE.

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi nelle sedute del 26 ottobre 2006;

Considerato il parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei geologi espresso nella nota *n* atti datata 25 ottobre 2006;

Rilevato che la richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di geologo - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Alla sig.ra Dueri Sibylle, nata il 23 ottobre 1974 a Locarno (Svizzera), cittadina svizzera, è riconosciuto il titolo professionale di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei geologi sezione A e l'esercizio della professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00403

DECRETO 9 gennaio 2007.

Riconoscimento, al sig. Schneider Christopher Axel, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di chimico.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA GIUSTIZIA CIVILE

Visti gli articoli 1 e 8 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1989, relativa ad un sistema generale di riconoscimento di diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277, di attuazione della direttiva n. 2001/19 che modifica le direttive 89/48/CEE e 92/51/CEE del Consiglio relative al sistema generale di riconoscimento delle qualifiche professionali;

Visto il decreto ministeriale 14 novembre 2005, n. 265, che adotta il regolamento di cui all'art. 9 del decreto legislativo n. 115/1992 in materia di misure compensative per l'esercizio della professione di chimico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 contenente «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione

all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti»;

Vista l'istanza del sig. Schneider Christopher Axel, nato il 20 gennaio 1962 a Maulbronn (Germania), cittadino tedesco, diretta ad ottenere, a sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 115/1992 così come modificato dal decreto legislativo n. 277/2003, il riconoscimento del proprio titolo accademico-professionale di «Diplom-Chemiker» conseguito in Germania presso l'«Universitat Hannover» in data 1° dicembre 1986, ai fini dell'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio in Italia della omonima professione;

Preso atto che da informazioni assunte dal Consolato generale d'Italia ad Hannover risulta che, in base all'ordinamento locale il predetto titolo è condizione necessaria e sufficiente per l'esercizio della professione di chimico in Germania;

Viste le conformi determinazioni della Conferenza di Servizi nella seduta del 26 ottobre 2006;

Visto il conforme parere del rappresentante del Consiglio nazionale dei chimici nella seduta sopra indicata;

Ritenuto che il richiedente abbia una formazione accademica e professionale completa ai fini dell'esercizio in Italia della professione di chimico - sez. A in Italia, per cui non appare necessario applicare le misure compensative;

Decreta:

Al sig. Schneider Christopher Axel, nato il 20 gennaio 1962 a Maulbronn (Germania), cittadino tedesco, è riconosciuto il titolo di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo dei chimici - sezione A e l'esercizio della omonima professione in Italia.

Roma, 9 gennaio 2007

Il direttore generale: PAPA

07A00404

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 15 gennaio 2006.

Riconoscimento, alla sig.ra Pirolla Munhoz Juliana, di titolo di studio estero, quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di dietista.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Pirolla Munhoz Juliana, cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di «Nutricionista» conseguito in Brasile, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni e, da ultimo, la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze di servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Visto il decreto direttoriale in data 14 novembre 2006 con il quale è stato disciplinato lo svolgimento della prova attitudinale in conformità a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto legislativo n. 319/1994;

Visto l'esito della prova attitudinale effettuata in data 12 dicembre 2006 ai sensi dell'art. 8, comma 1 del già citato decreto legislativo n. 319/1994 a seguito della quale la sig.ra Pirolla Munhoz Juliana è risultata idonea;

Rilevata la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di «Nutricionista» conseguito il giorno 10 dicembre 1999 e rilasciato il giorno 9 luglio 2001 dal «Centro universitario Filadelfia» di Londrina-PR (Stato del Paranà) (Brasile) dalla sig.ra Pirolla Munhoz Juliana, nata a Londrina-PR (Stato del Paranà) (Brasile) il giorno 11 maggio 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di dietista.

2. La sig.ra Pirolla Munhoz Juliana è autorizzata ad esercitare in Italia nel rispetto delle quote d'ingresso di cui al decreto legislativo n. 286/1998 e successive modificazioni e integrazioni la professione di dietista.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-*bis*, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non lo abbia utilizzato, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 2007

Il direttore generale: LEONARDI

07A00468

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 18 dicembre 2006.

Rideterminazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio nella provincia di Ferrara.

IL DIRETTORE REGIONALE REGGENTE DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI FERRARA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la modifica della disciplina in materia di pubblico impiego;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, «Regolamento recante semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio»;

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 342/1994 citato, che attribuisce agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, ora direzioni provinciali del lavoro, costituite con decreto regolamentare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale del 7 novembre 1996, n. 687, e decreto direttoriale del 20 aprile 1997, le funzioni amministrative in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio in precedenza esercitate dalla commissione di cui all'art. 3 della abrogata legge n. 407 del 3 maggio 1955;

Vista la circolare del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Divisione V - 25157/70 del 2 febbraio 1995 - inerente il regolamento sulla semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di lavori di facchinaggio e di determinazione delle relative tariffe;

Sentite le organizzazioni sindacali datoriali e dei lavoratori del settore e le associazioni del movimento cooperativo rappresentate anche nell'Osservatorio provinciale sulle attività di facchinaggio, costituitosi presso questo ufficio in data 16 marzo 1995 e riunitosi in data 14 dicembre 2006;

Considerato l'aumento dei costi di natura previdenziale a carico degli organismi associativi del settore in virtù dell'applicazione del decreto legislativo n. 423/2001;

Visto il protocollo d'intesa ratificato a livello nazionale in data 4 luglio 2002 per l'applicazione alle cooperative di facchinaggio e movimentazione merci della disciplina collettiva relativa al settore trasporti, spedizione e logistica;

Considerati gli indicatori economici quali il tasso di inflazione programmato per l'anno 2006, come rilevato dal documento di programmazione economica e finanziaria, il tasso di inflazione reale ad ottobre 2006 e l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati della provincia di Ferrara elaborato dall'ISTAT;

Considerati i due adeguamenti del CCNL trasporti spedizione e logistica, in virtù dell'accordo nazionale del 20 ottobre 2005, con decorrenza 1° settembre 2005 e 1° febbraio 2006;

Visto il precedente decreto n. 19 adottato dal direttore della direzione provinciale del lavoro di Ferrara in data 15 giugno 2006;

Decreta:

Le tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, nella provincia di Ferrara, vengono incrementate complessivamente del 7% suddiviso in un primo incremento del 4% a decorrere dal 1° dicembre 2006 ed un successivo incremento, da calcolare sulla medesima base imponibile inziale, del 3% con decorrenza dal 1° giugno 2007, come da tabelle allegate, che fanno parte integrante del decreto stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed avrà efficacia dalla data del presente decreto.

Ferrara, 18 dicembre 2006

Il direttore regionale reggente della D.P.L. di Ferrara
DE ROBERTIS

ALLEGATO *A*

TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994 N. 342 - PER LA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2006 AL 31 DICEMBRE 2007

Art. 1.

Operazioni di carico e scarico

Merci in sacco:

concimi - sementi, cruscami in genere;

calcionamide, scorie thonas e altri prodotti nocivi;

riso o risone ai magazzini;

zucchero;

polpe secche, energetici;

farine presso panifici;

farine in genere;

farine presso mulini da scivolo a veicolo;

granone;

calce, gesso e cemento;

sale;

patate o cipolle;

polpe secche con insaccatura, pesatura, accatastamento o scarico;

spostamenti nell'ambito del magazzino;

pesatura;

vuotatura;

insaccatura e legatura;

pesatura, vuotatura e accatastament.

Fusti e damigiane:

fusti, damigiane, fiaschi in genere;

fusti, damigiane, fiaschi con prodotti nocivi o sgradevoli.

Merce ortofrutticola:

accatastabili da Kg. 7 e oltre;

padelle;

fragole;

frutta in casse;

frutta in casse con vuotatura;

patate o cipolle in casse;

patate, cipolle aglio in sacchi per confezioni fino a Kg. 10;

cocomeri o meloni;

uova in casse o accatastabili;

frutta in casse da magazzino a frigo;

frutta da veicolo a frigo.

Combustibili solidi e liquidi:

carbone minerale alla rinfusa;

carbone coke alla rinfusa e legno da ardere in pezzatura;

carbone in mattonelle;

fusti di albero in catasta;

ceppi di albero;

legna da stufa o ciocchette;

legna da ardere o carbone in sacchi o cesti - consegna a domicilio in granai o cantine;

canestri Kerosene da Kg. 20.

Merci varie:

paglia o foraggi pressati;

stracci di carta da macero;

marmi maneggiabili fino a q.li 1;

marmi maneggiabili oltre q.li 1;

travi in ferro;

rottami in ferro;

rete metallica o filo spinato;

ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinatura;

macchinario in genere o bobine a mezzo grue;

macchinario in genere con sovraccarico;

macchine operatrici agricole;

sale alla rinfusa;

granone alla rinfusa;

riso o risone alla rinfusa entrata;

riso o risone alla rinfusa uscita;

orzo alla rinfusa;

mangimi o sementi in confezione a Kg. 10;

rotoli di polietilene;

tela in balle;

legname (tavolazze, morellame, travi, filagne;

manufatti in cemento;

prodotti in genere: scatole, cartoni, cestelli fino a Kg. 20;

insetticidi e detersivi in scatole fino a Kg. 20;

ghiaccio con stivaggio;

acque minerali, vini bibite in casse;

tabacco in scatole;

sacchi vuoti per ogni collo;

casse vuote;

tabacco in casse;

sale in scatola.

Operazioni varie:

a) In caso di operazioni a distanza svolte senza l'ausilio di mezzi meccanici il percorso è previsto in una franchigia di mt. 10 dal punto in cui si trova la merce. Per distanze superiori ai 10 mt. e fino a 30 mt. le relative tariffe a quintale sono maggiorate del 30%. Per distanze superiori a mt. 30 la maggiorazione è da concordarsi.

b) Lo stivaggio ed il disistivaggio si intende fino a mt. 1,80; da mt. 1,81 a mt. 3 € 0,10/q.le a decorrere dal 1° dicembre 2006 al 31 maggio 2007 e € 0,11/q.le dal 1° giugno 2007 al 31.12.07; da mt. 3 a mt. 6 maggiorazione di € 0,18.

c) Per ogni gradino, oltre il terzo, sia in salita che in discesa € 0,04 l'uno/q.le.

d) Per lavori di facchinaggio a misura non previsti nel presente tariffario si fa riferimento a voci similari fino a loro regolamentazione.

Art. 2.

Qualora l'inizio del lavoro sia ritardato, non per colpa del facchino, di oltre mezza ora, al facchino stesso sarà corrisposto un compenso a titolo di indennità di attesa per ogni ora oltre il limite di € 14,34 l'ora dal 1° dicembre 2006 al 31 maggio 2007 e € 14,75 l'ora dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007. Quanto sopra e con la medesima modalità (franchigia di ½ ora) si applica anche nei tempi di inattività, tra loro sommati, che si dovessero verificare per facchini chiamati a svolgere operazioni di carico e scarico su o da un unico automezzo in uno o da più punti e/o aziende.

Art. 3.

Maggiorazioni

1) 50% nei giorni festivi considerati tali dalla legge o nella festa del patrono

2) 30% per lavoro serale dalle ore 19 alle ore 22

3) 60% per lavoro notturno dalle ore 22 alle ore 6

4) 25% per prestazioni effettuate nelle aziende industriali nella giornata di sabato (qualora non sia lavorativa), nelle aziende agricole nel pomeriggio di sabato, nelle aziende commerciali nella giornata di chiusura infrasettimanale. Le maggiorazioni non sono cumulabili, la maggiore assorbe la minore.

Art. 4.

Tutti i compensi previsti per le varie voci del presente tariffario, quando le operazioni di carico si effettuano su mezzi furgonati e/o bancali, pallets vanno maggiorate del 15% per le merci in sacchi, del 10% per le altre merci.

Art. 5.

Quando i lavori vengono effettuati in condizione di particolare disagio (pioggia o neve) o che per loro natura si presentano rischiosi o pericolosi, dovranno essere concordati tra le parti le modalità esecutive e i mezzi protettivi necessari per la salvaguardia delle incolumità di chi esegue il lavoro.

Art. 6.

Per i tipi di operazioni che per loro genere o natura non possono essere compensati con alcuna delle tariffa a misura previste dal tariffario, sarà applicata una tariffa a tempo, comprensiva di oneri, di € 18,28 l'ora dal 1° dicembre 2006 al 31 maggio 2007 e di € 18,81 l'ora dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007. A questo riguardo tra la committenza e l'Organismo si potrà concordare una riduzione di detta tariffa nel limite massimo del 7% in relazione a situazioni di assicurazione da parte della committenza di continuità e quantità di lavoro e di occupazione.

Per i traslochi relativi ad abitazioni ed uffici si applica una tariffa a tempo, comprensiva di oneri, di € 21,93 dal 1° dicembre 2006 al 31 maggio 2007 e di € 22,57 dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007.

Art. 7.

Le prestazioni di facchinaggio da effettuarsi di sabato o in giorno festivo e nel fuori orario in giornata lavorativa dovranno essere richieste, di norma, rispettivamente entro le ore 16 della giornata precedente ed entro le ore 16 della stessa giornata.

Art. 8.

Tutte le tariffe contenute nel presente tariffario sono comprensive della quota percentuale per oneri assicurativi.

Art. 9.

I facchini sono responsabili dei danni che dovessero eventualmente causare nello svolgimento delle operazioni, previo accertamento della responsabilità.

Art. 10.

Per il facchinaggio del grano si fa riferimento al decreto ministeriale 29 maggio 76 e successive modifiche.

Art. 11.

Qualora il committente fornisca alcuni strumenti di lavoro, tra le parti sarà concordata una riduzione delle tariffe.

Art. 12.

Diritto di chiamata

Fatte salve diverse condizioni già definite tra le parti in caso di chiamata, per prestazioni complessivamente inferiori alle 4 ore, il committente è tenuto a compensare con la tariffa a misura o a tempo il lavoro effettivamente prestato nonché a corrispondere la tariffa di attesa art. 2 del presente tariffario per le ore non prestate fino al limite suddetto.

Art. 13.

Tariffa di facchinaggio ad economia o constatazione - settore petrolchimico € 16,97 dal 1° dicembre 2006 al 31 maggio 2007 ed € 17,46 dal 1° giugno 2007 al 31 dicembre 2007.

In relazione a situazioni di assicurazione di continuità e quantità di lavoro da parte della committenza avente gli stabilimenti nell'area del Petrolchimico, le parti potranno concordare una riduzione della misura dell'incremento percentuale periodicamente stabilito in sede di rideterminazione del tariffario provinciale, nell'ammontare massimo previsto dalla tabella seguente:

contratti di durata biennale Riduzione di 0,3 punti percentuali

contratti di durata triennale Riduzione di 0,6 punti percentuali

La predetta tabella si applica solo in caso di stipula di contratti a durata biennale o superiore fin dalla stipula.

N.B. Tutte le tariffe sono da intendersi come lorde, cioè comprensive degli oneri sociali e dei costi di gestione degli organismi.

ALLEGATO *B*

TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994 N. 342 - PER LA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE DAL 1° DICEMBRE 2006 AL 31 MAGGIO 2007

FUSTI E DAMIGIANE	Super. Kg. 51		da Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a Kg. 11	
	. Stiv	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv
1) Fusti, damigiane, fiaschi in genere…€./q.le	0,83	0,58	1,11	0,76	1,24	0,85	1,36	0,09
2) Fusti, damigiane; fiaschi con prodotti nocivi e sgradevoli ……………………………………€. /q.le	1,04	0,77	1,37	1,02	1,53	1,13	1,68	0,12

MERCE ORTOFRUTTICOLA carico o scarico		CON STIVAGGIO	SENZA STIVAGGIO
1) accatastabili da Kg. 7 e otre	€	1,15	0,88
2) padelle..	"	1,60	1,33
3) fragole	"	2,78	2,51
4) frutta in casse	"	1,16	0,90
5) frutta in casse con vuotatura	"	0,00	0,00
6) patate o cipolle in casse	"	1,00	0,73
7) patate, cipolle, aglio , in sacchi per confezioni fino a 10 Kg	"	1,71	1,44
8) cocomeri o meloni	"	1,50	1,23
9) uva in casse o accatastabili	"	0,98	0,72
10) frutta in casse da magazzino a frigo	"	1,09	0,82
11) frutta da veicolo a frigo	"	1,32	1,06

MERCI IN SACCO **carico o scarico**		Super. Kg. 51		Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a Kg. 11	
		Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.
1) concimi, mangimi, sementi - cruscami in genere	€. / q.le	0,74	0,47	0,97	0,62	1,09	0,69	1,19	0,78
2) calcionamide, scorie thomas, e altri prodotti nocivi.	"	0,83	0,56	1,09	0,74	1,21	0,82	1,34	0,91
3) riso o risone ai magazzini.	"	0,93	0,67	1,24	0,89	1,38	0,99	1,50	1,09
4) zucchero.	"	0,78	0,52	1,03	0,68	1,15	0,76	1,27	0,83
5) polpe secche, energetici.	"	1,21	0,95	1,59	1,24	1,78	1,39	1,96	1,53
6) farine presso panifici .	"	1,11	0,85	1,49	1,14	1,67	1,28	1,84	1,41
7) farine in genere .	"	0,79	0,53	1,04	0,69	1,16	0,77	1,28	0,85
8) farine presso mulini industriali da scivolo a veicolo .	"	0,34	0,00	0,45	0,00	0,50	0,00	0,55	0,00
9) granone	"	1,07	0,81	1,41	1,07	1,59	1,19	1,74	1,31
10) calce, gesso e cemento	"	0,68	0,42	0,90	0,55	1,00	0,61	1,10	0,67
11) sale	"	0,78	0,52	1,03	0,68	1,15	0,76	1,27	0,83
12) patate o cipolle	"	0,83	0,56	1,09	0,74	1,23	0,83	1,35	0,91
13) polpe secche con insaccatura, legatura, pesatura accatastamento o carico .	"	2,71	2,45	3,57	3,22	4,00	3,61	4,39	3,96
14) spostamenti nell'ambito del magazzino	"	0,71	0,45	0,94	0,59	1,05	0,66	1,16	0,72
15) pesatura	"	0,46	0,20	0,61	0,26	0,68	0,29	0,75	0,32
16) vuotatura	"	0,64	0,38	0,85	0,49	0,95	0,56	1,04	0,61
17) insaccatura e legatura	"	0,53	0,26	0,70	0,35	0,78	0,39	0,86	0,43
18) insaccatura, pesatura, legatura e carico	"	1,39	1,13	1,84	1,49	2,06	1,66	2,26	1,83
19) pesatura, vuotatura e accatastamento	"	1,24	0,98	1,64	1,28	1,83	1,44	2,02	1,58

COMBUSTIBILI SOLIDI O LIQUIDI carico o scarico		con stiv.	Senza stiv.
1) carbone minerale alla rinfusa	€./q.le	0,81	0,00
2) carbone coke alla rinfusa e legna da ardere in pezzatura	"	1,22	0,95
3) carbone in mattonella	"	1,09	0,82
4) fusti di albero in catasta	"	1,17	0,00
5) ceppi di albero	"	2,22	1,30
6) legna da stufe o ciocchette	"	1,49	0,00
7) legna da ardere o carbone in sacchi o cesti consegna a domicilio - in granai o cantine	"	2,40	2,12
8) canestri Kerosene da Kg. 20	"	0,98	0,72

MERCI VARIE carico o scarico		con stiv.	senza stiv.
1) paglia o foraggi pressati	€./q.le	1,53	1,26
2) stracci o carta da macero	"	1,44	1,17
3) marmi maneggiabili fino a q.li 1	"	1,24	0,97
4) marmi maneggiabili oltre i q.li 1	"	1,72	1,45
5) travi in ferro	"	1,16	0,90
6) rottami in ferro alla rinfusa	"	0,80	0,00
7) rete metallica o filo spinato	"	1,15	0,88
8) ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinature.	"	0,95	0,68
9) macchinario in genere o bobine a mezzo grue	"	1,16	0,90
10) macchinario in genere con sovraccarico	"	1,47	1,21
11) macchine operatrici agricole	"	1,39	1,12
12) sale alla rinfusa	"	1,26	0,00
13) granone alla rinfusa	"	0,58	0,00
14) riso o risone alla rinfusa (entrata)	"	0,65	0,00
15) riso o risone alla rinfusa (uscita)	"	0,74	0,00
16) orzo alla rinfusa	"	0,69	0,00
17) mangimi o sementi in confezioni fino a Kg.10	"	1,99	1,73
18) rotoli in polietilene	"	2,22	1,95
19) tela in balle	"	1,47	1,20
20) legname (tavolame,morellame,travi e filagne)	"	0,95	0,68
21) manufatti in cemento	"	1,17	0,91
22) prodotti in genere in scatole, cartoni, cestelli a Kg.20 circa.	"	0,99	0,73
23) insetticidi a detersivi in scatola fino a Kg.10.	"	1,66	1,39
24) ghiaccio con stivaggio.	"	1,21	0,00
25) acque minerali, vini, bibite in casse.	"	1,07	0,82
26) tabacco in scatola.	"	0,65	0,39
27) per ogni collo di sacchi vuoti.	"	0,69	0,43
28) casse vuote.	"	0,65	0,39
29) tabacco in casse.	"	0,77	0,51
30) sale in scatola	"	0,62	0,36

ALLEGATO *C*

TABELLE DELLE TARIFFE MINIME DELLE OPERAZIONI DI FACCHINAGGIO DI CUI ALL'ART. 4 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 APRILE 1994 N. 342 - PER LA PROVINCIA DI FERRARA IN VIGORE DAL 1° GIUGNO 2007 AL 31 DICEMBRE 2007

	Super.Kg. 51		da Kg. 26 a Kg. 51		da Kg 11 a Kg 26		Fino a 11Kg	
FUSTI E DAMIGIANE	Stiv.	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv	Stiv	Senza stiv	Stiv.	Senza stiv
1) Fusti, damigiane, fiaschi in genere……€./q.le	0,86	0,59	1,14	0,78	1,28	0,87	1,40	0,09
2) Fusti, damigiane; fiaschi con prodotti nocivi e sgradevoli ………………………………€./q.le	1,07	0,79	1,41	1,05	1,57	1,17	1,73	0,13

MERCE ORTOFRUTTICOLA carico o scarico		CON STIVAGGIO	SENZA STIVAGGIO
1) accatastabili da Kg. 7 e oltre……………………	€	1,18	0,90
2) padelle……………………………………………	"	1,65	1,37
3) fragole……………………………………………	"	2,86	2,59
4) frutta in casse……………………………………	"	1,20	0,92
5) frutta in casse con vuotatura…………………..	"	0,00	0,00
6) patate o cipolle in casse………………………..	"	1,03	0,75
7) patate, cipolle, aglio , in sacchi per confezioni fino a 10 Kg ………………………………………..	"	1,75	1,48
8) cocomeri o meloni………………………………	"	1,54	1,26
9) uva in casse o accatastabili…………………….	"	1,01	0,74
10) frutta in casse da magazzino a frigo…………	"	1,12	0,84
11) frutta da veicolo a frigo………………………	"	1,36	1,09

MERCI IN SACCO
carico o scarico

		Super. Kg. 51		Kg. 26 a Kg. 51		Kg. 11 a Kg. 26		Fino a 11KG	
		Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza Stiv.	Stiv.	Senza stiv.
1) concimi, mangimi, sementi - cruscami in genere	€. / q.le	0,76	0,49	0,99	0,64	1,12	0,71	1,22	0,80
2) calcionamide, scorie thomas, e altri prodotti nocivi..	"	0,85	0,57	1,12	0,76	1,25	0,84	1,38	0,93
3) riso o risone ai magazzini......................	"	0,96	0,69	1,28	0,92	1,42	1,02	1,54	1,12
4) zucchero...	"	0,80	0,53	1,06	0,70	1,19	0,78	1,31	0,86
5) polpe secche, energetici........................	"	1,24	0,97	1,64	1,28	1,84	1,43	2,02	1,57
6) farine presso panifici...........................	"	1,15	0,88	1,54	1,17	1,72	1,32	1,89	1,45
7) farine in genere	"	0,81	0,54	1,07	0,71	1,20	0,79	1,32	0,88
8) farine presso mulini industriali da scivolo a veicolo...	"	0,35	0,00	0,46	0,00	0,52	0,00	0,57	0,00
9) granone...	"	1,11	0,83	1,45	1,10	1,63	1,23	1,79	1,35
10) calce, gesso e cemento	"	0,70	0,43	0,92	0,56	1,03	0,63	1,14	0,69
11) sale	"	0,80	0,53	1,06	0,70	1,19	0,78	1,31	0,86
12) patate o cipolle	"	0,85	0,58	1,12	0,77	1,26	0,86	1,39	0,94
13) polpe secche con insaccatura, legatura, pesatura accatastamento o carico	"	2,79	2,52	3,68	3,31	4,11	3,71	4,52	4,08
14) spostamenti nell'ambito del magazzino	"	0,73	0,46	0,97	0,61	1,08	0,68	1,19	0,75
15) pesatura	"	0,47	0,20	0,62	0,27	0,70	0,29	0,77	0,33
16) vuotatura	"	0,66	0,39	0,87	0,51	0,97	0,57	1,07	0,63
17) insaccatura e legatura	"	0,54	0,27	0,72	0,36	0,81	0,40	0,89	0,44
18) insaccatura, pesatura, legatura e carico ...	"	1,43	1,16	1,89	1,53	2,11	1,71	2,33	1,89
19) pesatura, vuotatura e accatastamento	"	1,28	1,01	1,68	1,32	1,89	1,48	2,07	1,63

COMBUSTIBILI SOLIDI O LIQUIDI
carico o scarico

1)	carbone minerale alla rinfusa ……………….	€./q.le	0,83	0,00
2)	carbone coke alla rinfusa e legna da ardere in pezzatura ………………………………...	"	1,25	0,98
3)	carbone in mattonella …………………………	"	1,12	0,84
4)	fusti di albero in catasta ………………………	"	1,20	0,00
5)	ceppi di albero …………………………………	"	2,28	1,34
6)	legna da stufe o ciocchette ………………….	"	1,53	0,00
7)	legna da ardere o carbone in sacchi o cesti consegna a domicilio - in granai o cantine….	"	2,47	2,18
8)	canestri Kerosene da Kg. 20 ……………….	"	1,01	0,74

MERCI VARIE
carico o scarico

1)	paglia o foraggi pressati …………………….	€./q.le	1,57	1,30
2)	stracci o carta da macero ……………………	"	1,48	1,20
3)	marmi maneggiabili fino a q.li 1 ……………	"	1,28	1,00
4)	marmi maneggiabili oltre i q.li 1………………	"	1,77	1,49
5)	travi in ferro ……………………………………	"	1,20	0,92
6)	rottami in ferro alla rinfusa ……………………	"	0,83	0,00
7)	rete metallica o filo spinato……………………	"	1,18	0,90
8)	ghisa in pani, tubi di ferro con o senza crinature ………………………………………..	"	0,98	0,70
9)	macchinario in genere o bobine a mezzo grue……………………………………………..	"	1,20	0,92
10)	macchinario in genere con sovraccarico …..	"	1,52	1,24
11)	macchine operatrici agricole…………………	"	1,43	1,15
12)	sale alla rinfusa ………………………………	"	1,30	0,00
13)	granone alla rinfusa……………………………	"	0,60	0,00
14)	riso o risone alla rinfusa (entrata) …………	"	0,67	0,00
15)	riso o risone alla rinfusa (uscita)……………..	"	0,76	0,00
16)	orzo alla rinfusa ………………………………	"	0,71	0,00
17)	mangimi o sementi in confezioni fino a Kg.10……………………………………………	"	2,05	1,78
18)	rotoli in polietilene …………………………..	"	2,28	2,00
19)	tela in balle ……………………………………	"	1,51	1,23
20)	legname (tavolame,morellame,travi e filagne)	"	0,98	0,70
21)	manufatti in cemento …………………………	"	1,21	0,93
22)	prodotti in genere in scatole, cartoni, cestelli a Kg.20 circa………………………………..	€./q.le	1,02	0,75
23)	insetticidi a detersivi in scatola fino a Kg.10.	"	1,70	1,43
24)	ghiaccio con stivaggio………………………..	"	1,25	0,00
25)	acque minerali, vini, bibite in casse…………	"	1,11	0,84
26)	tabacco in scatola……………………………..	"	0,67	0,41
27)	per ogni collo di sacchi vuoti…………………	"	0,71	0,44
28)	casse vuote……………………………………	"	0,67	0,41
29)	tabacco in casse………………………………	"	0,79	0,53
30)	sale in scatola …………………………………	"	0,63	0,37

07A00563

DECRETO 8 gennaio 2007.

Sostituzione di un componente della commissione provinciale C.I.G. - Settore edilizia ed affini della provincia di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE DEL LAVORO
PER LE MARCHE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente i provvedimenti per la garanzia del salario, in favore dei lavoratori dipendenti da aziende industriali ed artigiane dell'edilizia ed affini, che all'art. 3 attribuisce la competenza della costituzione delle commissioni provinciali per la cassa integrazione guadagni ai direttori delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto ministeriale 7 novembre 1996, n. 687, di unificazione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e l'istituzione delle direzioni regionali del lavoro;

Visto il decreto del direttore di questa direzione n. 14 del 23 settembre 2004 con il quale è stata ricostituita la commissione provinciale C.I.G. - Settore edilizia ed affini, relativa alla provincia di Ascoli Piceno;

Vista la nota del 22 novembre 2006 con la quale la CGIL di Ascoli Piceno designa quale nuovo componente effettivo in seno alla predetta commissione provinciale C.I.G. - Settore edilizia ed affini, il sig. Petrocchi Francesco, in sostituzione del sig. Malaspina Guglielmo, dimissionario;

Ritenuta la necessità di procedere alla suddetta sostituzione;

Decreta:

Art. 1.

Il sig. Petrocchi Francesco è nominato membro effettivo della commissione provinciale C.I.G. - Settore edilizia ed affini della provincia di Ascoli Piceno, in sostituzione del sig. Malaspina Guglielmo dimissionario.

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Ancona, 8 gennaio 2007

Il direttore regionale: RICCI

07A00426

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

DECRETO 15 novembre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Carlota Martinez Domingo, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; la legge 7 agosto 1990, n. 241; la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; l'accordo tra Comunità europea e Confederazione svizzera fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999; la legge 11 luglio 2002, n. 148; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; vista la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al detto, del pari sotto indicato titolo di formazione;

Rilevato che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Vista la documentazione prodotta relativa: alle materie sulle quali verte la formazione attestata dal titolo professionale; alle attività comprese nella professione cui si riferisce il titolo; alla conoscenza della lingua italiana;

Visto il decreto direttoriale datato 7 giugno 2006 (prot. n. 5387) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota fax datata 6 novembre 2006 e relativi allegati con la quale il Centro servizi amministrativi di Roma ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 maggio 2006, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto:

diploma di istruzione superiore: «Licenciada en Filologia Hispanica» rilasciato dall'Università di Rovina i Virgili di Tarragona il 12 maggio 2005;

titolo di abilitazione all'insegnamento: «Certificado de Aptitud Pedagogica» rilasciato dall'Università di Rovina i Virgili di Tarragona il 30 settembre 2003;

posseduto da Carlota Martinez Domingo, nata a Tarragona, il 13 settembre 1978, di cittadinanza comunitaria (spagnola); è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

45/A «Lingua straniera» - Spagnolo;

46/A «Lingue e civiltà straniere» - Spagnolo;

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A00306

DECRETO 15 novembre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Svetlana Malets, di titolo di formazione, acquisito in Paese extracomunitario, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale n. 39 del 30 gennaio 1998; il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286; il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59; la circolare ministeriale 21 marzo 2005, n. 39; la legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi degli articoli 1, comma 2, e 37, comma 2, della citata legge n. 286/1998 e dell'art. 49, comma 1, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito in paese extracomunitario dalla persona sotto indicata, nonché la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti prescritti, relativa al titolo di formazione sotto indicato;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente a quella cui la persona interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo;

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia, al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Visto il decreto direttoriale datato 16 novembre 2005 (prot. n. 10536) di riconoscimento, subordinatamente al superamento di misura compensativa, del titolo di formazione professionale in argomento;

Vista la nota datata 11 aprile 2006 (prot. n. 2475/c4) e relativi allegati con la quale la direzione regionale per il Veneto ha comunicato che la persona interessata ha sostenuto con esito favorevole la suddetta prova;

Ritenuto, conformemente alla valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 20 ottobre 2005, per quanto prescrivono l'art. 49, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 394/1999 e l'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115/1992, che sussistono i presupposti per il riconoscimento incondizionato atteso che il titolo posseduto dalla persona interessata, come integrato dalla detta misura compensativa, comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

Decreta:

1. Il titolo di formazione così composto: diploma di specializzazione in «Strumenti popolari» (cembalo) con qualifica di dirigente dell'orchestra dilettantistica di strumenti popolari, insegnante di cembalo della

scuola della musica, rilasciato il 24 giugno 1984 dall'Istituto di musica M.I. Glinka di Minsk; diploma di Conservatorio con la qualifica di esecutore in concerto, insegnante, direttore dell'orchestra di strumenti popolari, rilasciato il 2 aprile 2002 dal Conservatorio statale bielorusso A.V. Lunaciarskij di Minsk; posseduto da Svetlana Malets, nata a Minsk (Bielorussia), il 25 agosto 1965, di cittadinanza italiana, è titolo di abilitante all'esercizio della professione di docente nelle scuole di istruzione secondaria nelle classi di concorso:

31/A «Educazione musicale negli istituti e scuole di istruzione secondaria di secondo grado»;

32/A «Educazione musicale nella scuola media».

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 15 novembre 2006

Il direttore generale: CRISCUOLI

07A00307

DECRETO 21 dicembre 2006.

Riconoscimento, in favore della cittadina comunitaria prof.ssa Maria De Carne, di titolo di formazione, acquisito nella Comunità europea, quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di insegnante, in applicazione della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 21 dicembre 1988 (89/48/CEE) e del relativo decreto legislativo di attuazione 27 gennaio 1992, n. 115.

IL DIRETTORE GENERALE
PER GLI ORDINAMENTI SCOLASTICI

Visti: la legge 19 novembre 1990, n. 341; la legge 5 febbraio 1992, n. 91; il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115; il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; il decreto ministeriale 21 ottobre 1994, n. 298, e successive modificazioni; il decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1996, n. 471; il decreto ministeriale del 30 gennaio 1998, n. 39; il decreto ministeriale 28 maggio 1992; il decreto ministeriale 26 maggio 1998; il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; la legge 21 dicembre 1999, n. 508; il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; il decreto interministeriale 4 giugno 2001; il decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 2002, n. 54; la legge 28 marzo 2003, n. 53; il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 277; la C.M. n. 39 del 21 marzo 2005; il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 convertito nella legge 17 luglio 2006, n. 233;

Viste l'istanza, presentata ai sensi dell'art. 12, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 115, di riconoscimento di titolo di formazione professionale per l'insegnamento acquisito nella Comunità europea dalla prof.ssa Maria De Carne, la documentazione prodotta a corredo dell'istanza medesima, rispondente ai requisiti formali prescritti dall'art. 10 del citato decreto legislativo n. 115, relativa al titolo di formazione sotto indicato, la conoscenza della lingua italiana, nonché, l'esperienza professionale posseduta;

Rilevato che il riconoscimento è richiesto ai fini dell'esercizio della professione corrispondente (art. 1, comma 2, citato decreto legislativo n. 115) a quella cui l'interessata è abilitata nel Paese che ha rilasciato il titolo (art. 1, comma 1, citato decreto legislativo n. 115);

Rilevato, altresì, che l'esercizio della professione in argomento è subordinato, sia nell'altro Paese che in Italia (art. 1, comma 3, ed art. 2, citato decreto legislativo n. 115), al possesso di una formazione comprendente un ciclo di studi post-secondari di durata minima di tre anni;

Tenuto conto della valutazione espressa in sede di conferenza di servizi nella seduta del 30 novembre 2006, indetta ai sensi dell'art. 12, comma 4, del citato decreto legislativo n. 115;

Accertato che:

sussistono i presupposti per il riconoscimento, atteso che il titolo posseduto dall'interessata comprova una formazione professionale che soddisfa le condizioni poste dal citato decreto legislativo n. 115;

il riconoscimento, non deve essere subordinato a misure compensative (art. 6 del citato decreto legislativo n. 115) in quanto la formazione professionale attestata non verte su materie sostanzialmente diverse da quelle contemplate nella formazione professionale prescritta dalla legislazione vigente in Italia;

Decreta:

1. Il diploma di istruzione superiore «Getuisgschrift Hogere Beroepsonderwijs» rilasciato in data 6 luglio 2005 dalla Scuola Superiore Hogeschool IPABO di Amsterdam (Olanda), posseduto dalla cittadina italiana Maria De Carne, nata a Bari il 26 agosto 1958, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, è titolo di abilitazione all'esercizio della professione di docente nelle scuole primarie e dell'infanzia.

2. Il presente decreto, per quanto dispone l'art. 12, comma 7, del citato decreto legislativo n. 115, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 21 dicembre 2006

Il direttore generale: DUTTO

07A00534

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 10 gennaio 2007.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia», quale Autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Dauno», registrata in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto l'art. 17, comma 1 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 che stabilisce che le denominazioni che alla data di entrata in vigore del Regolamento stesso figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 1107/1996 e quelle che figurano nell'allegato del Regolamento (CE) n. 2400/1996, sono automaticamente iscritte nel «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette»;

Visto il Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta Dauno;

Visti gli articoli 10 e 11 del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006, concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il decreto 12 dicembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana (serie generale) n. 298 del 24 dicembre 2003, con il quale l'organismo Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., con sede in Roma, via Montebello n. 8, è stato autorizzato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta Dauno;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di origine protetta Dauno la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, in sostituzione di Agro qualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l.;

Visto il decreto 28 novembre 2003 relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di prigine protetta Dauno;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ha predisposto il piano di controllo per la denominazione di origine protetta Dauno conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ha altresì predisposto un ulteriore piano dei controlli che recepisce le modifiche al disciplinare di produzione protette transitoriamente a livello con nazionale con il decreto 28 novembre 2003;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta Dauno;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo privati di cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, in quanto Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato Gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è designata quale Autorità pubblica auto-

rizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per fa denominazione di origine protetta Dauno, registrata in ambito europeo con Regolamento (CE) n. 2325 del 24 novembre 1997.

Art. 2.

Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio concessa con il citato decreto 28 novembre 2003, hanno l'obbligo di assoggettarsi al controllo della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia.

Art. 3.

La presente autorizzazione comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi dell'art. 53, comma 4 della legge 24 aprile 1998, n. 128 come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 con provvedimento dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 4.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Dauno, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) 510/2006».

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione di origine protetta Dauno, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

Art. 6.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 decorre dalla data del 1° giugno 2007.

Alla scadenza del terzo anno di autorizzazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovrà comunicare all'Autorità nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti «nell'elenco» di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526.

Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, ritenga di impartire.

Art. 7.

L'organismo Agroqualità Società per la certificazione della qualità nell'agroalimentare a r.l., dovrà rendere disponibile alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia la documentazione inerente il controllo della DOP in questione svolto fino alla data del 30 maggio 2007.

Art. 8.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione di origine protetta Dauno, anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 9.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia immette anche nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione di origine protetta Dauno rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

I medesimi elementi conoscitivi individuati dal presente articolo e dall'art. 8, sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.

Art. 10.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00435

DECRETO 10 gennaio 2007.

Designazione della «Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia», quale Autorità pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione «Limone Femminello del Gargano», protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 aprile 2006.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 19 che abroga il Regolamento (CEE) n. 2081/92;

Visto il decreto 10 aprile 2006, relativo alla protezione transitoria accordata a livello nazionale ai sensi dell'art. 5, comma 6, del predetto Regolamento (CE) n. 510/2006 alla denominazione Limone Femminello del Gargano, il cui utilizzo viene riservato al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione trasmesso alla Commissione europea per la registrazione come indicazione geografica protetta con nota n. 63917 del 18 luglio 2005;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge Comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari;

Ritenendo che le disposizioni di cui all'art. 14 relativamente ai controlli, debbano trovare applicazione anche per quelle denominazioni le quali, essendo state trasmesse per la registrazione comunitaria, ottengono transitoriamente la protezione a livello nazionale ai sensi del Regolamento (CE) n. 510/2006;

Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la comunicazione effettuata ai sensi del comma 9 del citato art. 14 della legge n. 526/1999 dalla Regione Puglia con la quale il predetto ente territoriale ha indicato quale Autorità pubblica da designare per svolgere l'attività di controllo sulla denominazione di che trattasi, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia con sede in Foggia, Via Dante Alighieri n. 27;

Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia ha predisposto il piano di controllo per la denominazione Limone Femminello del Gargano conformemente allo schema tipo di controllo;

Considerato che le decisioni concernenti le autorizzazioni degli organismi di controllo d cui agli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 spettano al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, in quanto autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le Regioni;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del gruppo tecnico di valutazione;

Considerata la necessità, espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi degli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 5101/2006, garantendo che è stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione risponda ai requisiti del disciplinare;

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999;

Decreta:

Art. 1.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia con sede in Foggia, via Dante Alighieri n. 27, è designata quale Autorità pubblica autorizzata ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10 e 11 del Regolamento (CE) n. 510/2006 per la denominazione Limone Femminello del Gargano, protetta transitoriamente a livello nazionale con decreto 10 aprile 2006.

Art. 2.

L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e può essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti più in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

Art. 3.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia non può modificare le modalità di controllo e il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione Limone Femminello del Gargano, così come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta Autorità.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio.

Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo può comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia dovrà assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti nel relativo disciplinare di produzione allegato al decreto 10 aprile 2006 e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione Limone Femminello del Gargano, venga apposta la dicitura: «Garantito dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ai sensi dell'art. 10 del Regolamento (CE) n. 510/2006».

Art. 4.

L'autorizzazione di cui al presente decreto cesserà a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione in merito al riconoscimento della denominazione Limone Femminello del Gargano da parte dell'organismo comunitario. Nell'ambito del periodo di validità dell'autorizzazione, la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Art. 5.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformità all'utilizzo della denominazione Limone Femminello del Gargano anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantità certificate e degli aventi diritto.

Art. 6.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attività certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorità nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformità della denominazione Limone Femminello del Gargano rilasciate agli utilizzatori. Le modalità di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche sono simultaneamente resi noti anche alla Regione Puglia.

Art. 7.

La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Foggia è sottoposto alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Puglia, ai sensi dell'art. 53, comma 12 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito dall'art. 14 della legge 21 dicembre 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 gennaio 2007

Il direttore generale: LA TORRE

07A00436

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 20 dicembre 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 18 dicembre 2006, prot. 2703/U/AG/06 ha segnalato, per la giornata del 20 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ascoli Piceno a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ascoli Piceno con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A00590

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE MARCHE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

È accertato, per il giorno 20 dicembre 2006, il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona, a causa di assemblea sindacale del personale.

Motivazioni.

La Procura generale della Repubblica di Ancona, con nota 18 dicembre 2006, prot. 2702/U/AG/06 ha segnalato, per la giornata del 20 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Ancona a causa di assemblea sindacale del personale ed ha chiesto l'emissione del provvedimento di sospensione dei termini di adempimento degli obblighi tributari.

L'Ufficio provinciale ACI di Ancona con apposita nota, ha confermato il verificarsi dell'evento.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme: legge 25 ottobre 1985, n. 592; legge 18 febbraio 1999, n. 28 e da ultimo decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Ancona, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: SANGERMANO

07A00591

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico di Milano.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA LOMBARDIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato il mancato funzionamento degli sportelli del pubblico registro automobilistico sito in Milano, via Durando n. 38, nel giorno 15 dicembre 2006, causa assemblea del personale indetta dalle RSU e organizzazioni sindacali.

Motivazione.

L'Ufficio provinciale ACI di Milano ha comunicato, con nota n. UP-MI/0011977 del 13 dicembre 2006, la chiusura al pubblico degli sportelli nel giorno 15 dicembre 2006, causa assemblea del personale indetta dalle RSU e organizzazioni sindacali.

In dipendenza di quanto sopra la Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Milano, con nota del 27 dicembre 2006, prot. n. 7159/2006/14/4, ha chiesto alla scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Il presente atto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Riferimenti normativi:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e successive modifiche;

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1);

regolamento d'amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1).

Milano, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: MICELI

07A00592

PROVVEDIMENTO 15 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'UMBRIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle disposizioni di seguito riportate;

Dispone:

Art. 1.

Mancato funzionamento

È accertato, per la giornata del 20 dicembre 2006, il mancato funzionamento al pubblico dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Terni.

Motivazioni.

L'Ufficio sopra individuato non ha operato nella giornata del 20 dicembre 2006 per assemblea del personale, come da comunicazioni dell'A.C.I. - Ufficio del P.R.A. di Terni con nota prot. n. 2284 del 21 dicembre 2006, e della Procura generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Perugia con nota del 23 dicembre 2006, prot. n. 5304, che ha attestato l'avvenuta chiusura dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Terni.

La situazione di cui sopra richiede di essere regolarizzata.

Riferimenti normativi:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66);

statuto dell'Agenzia delle entrate (articoli 11 e 13, comma 1).

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (articoli 4 e 7, comma 1);

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, successivamente modificato con le seguenti norme:

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Perugia, 15 gennaio 2007

Il direttore regionale: PALUMBO

07A00638

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Torino.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Torino in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Torino, a causa di assemblea del personale indetta dalle OO.SS. CGIL, CISL e UIL, è stato chiuso al pubblico il giorno 20 dicembre 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 164/APC/07 (14.4) del 12 gennaio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/57/2007 del 12 gennaio 2007.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A00637

PROVVEDIMENTO 17 gennaio 2007.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico di Biella.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL PIEMONTE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Accerta

il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale del P.R.A. di Biella in data 20 dicembre 2006.

Motivazioni.

L'Ufficio del Pubblico registro automobilistico di Biella, a causa di assemblea del personale, è stato chiuso al pubblico il giorno 20 dicembre 2006. In dipendenza di quanto sopra, la Procura generale della Repubblica in Torino, con nota n. 163/APC/07 (14.4) del 12 gennaio 2007, ha chiesto allo scrivente l'emissione del relativo provvedimento di mancato funzionamento.

Al procedimento ha partecipato il Garante del contribuente - Ufficio del Piemonte, con nota prot. n. SP/GB/56/2007 del 12 gennaio 2007.

Riferimenti normativi:

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1);

legge 25 ottobre 1985, n. 592;

decreto n. 98/11772/UDG del 28 gennaio 1998.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 17 gennaio 2007

Il direttore regionale: GIAMMARINO

07A00639

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Istituzione del Consolato onorario a Samara (Federazione Russa)

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL PERSONALE

(Omissis);

Decreta:

Articolo unico

È istituito a Samara (Federazione Russa) un Consolato onorario, posto alle dipendenze dell'Ambasciata d'Italia in Mosca, con la seguente circoscrizione territoriale: la regione di Samara e la Repubblica del Tatarstan.

Il presente decreto viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2007

Il direttore generale per il personale: MASSOLO

07A00562

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto n. 39970 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della GFI OIS S.p.a., con sede in Torino, unità di Bari, Foggia, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, per il periodo dal 27 settembre 2006 al 26 settembre 2007.

Con decreto n. 39971 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Cooperativa compartimentale siciliana pluriservizi S.c. a r.l., con sede in Palermo, unità di Palermo, per il periodo dal 2 agosto 2006 al 1º agosto 2007.

Con decreto n. 39973 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Roncadin Bakery S.r.l., con sede in Meduno (Pordenone), unità di Meduno (Pordenone), per il periodo dal 24 ottobre 2006 al 23 aprile 2007.

Con decreto n. 39974 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Calia Italia S.p.a., con sede in Matera, unità di Matera, per il periodo dal 21 agosto 2006 al 20 febbraio 2007.

Con decreto n. 39975 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della VDC Technologies S.p.a., con sede in Anagni (Frosinone), unità di Anagni (Frosinone), per il periodo dal 9 maggio 2006 al 6 maggio 2007.

Con decreto n. 39976 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Alfa Acciai S.p.a., con sede in Brescia, unità di Brescia, per il periodo dal 1º febbraio 2006 al 31 gennaio 2007.

Con decreto n. 39977 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Virginia S.r.l., con sede in Riccione (Rimini), unità di Coriano (Rimini), per il periodo dal 5 gennaio 2006 al 4 luglio 2006.

Con decreto n. 39978 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Filcot S.p.a., con sede in Napoli, unità di Buccino (Salerno), per il periodo dal 7 settembre 2006 al 6 marzo 2007.

Con decreto n. 39979 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della PAI Industriale S.p.a., con sede in Milano, unità di Novara, per il periodo dal 13 agosto 2006 al 12 febbraio 2007.

Con decreto n. 39980 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Stax Com S.p.a., con sede in Milano, unità di Rho (Milano), per il periodo dal 15 maggio 2006 al 14 maggio 2007.

Con decreto n. 39981 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per concordato preventivo della Ing. Nino Ferrari - Impresa costruzioni generali S.r.l., con sede in Roma, unità di Barberino di Mugello (Firenze), Bologna, Cagliari, Enna, Catania, Empoli (Firenze), Gioia Tauro (Reggio-Calabria), La Spezia, Messina, Modena, Napoli, Nuoro, Palermo, Parma, Roma, Taranto e Trapani, per il periodo dal 6 luglio 2006 al 5 luglio 2007.

Con decreto n. 39982 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Emmegi agro industriale S.r.l., con sede in Collecchio (Parma), unità di Termini Imerese (Palermo), per il periodo dal 28 settembre 2006 al 27 dicembre 2006.

Con decreto n. 39983 del 13 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Ixfin S.p.a., con sede in Napoli, unità di Marcianise (Caserta), per il periodo dal 24 giugno 2006 al 4 luglio 2006.

Con decreto n. 39986 del 14 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della O.C.C.M.I.M. S.r.l., con sede in Genova, unità di Ovada (Alessandria), per il periodo dal 15 ottobre 2005 al 14 ottobre 2006.

Con decreto n. 39987 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale della Oberthur card systems Italia S.r.l., con sede in Baranzate (Milano), unità di Baranzate (Milano), per il periodo dal 20 settembre 2006 al 19 marzo 2007.

Con decreto n. 39988 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Euroresina Italia S.r.l., con sede in Nocera Inferiore (Salerno), unità di Nocera Inferiore (Salerno), per il periodo dal 4 luglio 2006 al 3 luglio 2007.

Con decreto n. 39989 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per amm.ne straord. con prosecuzione es. impresa della Met Sogeda S.p.a., con sede in Milano, unità di Fabriano (Ancona), Milano (Via Alenza n. 5), Milano (Ripa di Porta Ticinese), Napoli, Padova, Roma, Torino e Trieste, per il periodo dal 17 luglio 2006 al 6 luglio 2007.

Con decreto n. 39990 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della E.L.I. - Eraclea lavanderia industriale ex E.L.I. Arena S.r.l., con sede in Eraclea (Venezia), unità di San Pietro in Cariano (Verona), per il periodo dal 1º luglio 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39991 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della E.L.I. - Eraclea lavanderia industriale ex Pegaso service - ex S.r.l., con sede in Eraclea (Venezia), unità di Eraclea (Venezia), per il periodo dal 1º marzo 2006 al 28 febbraio 2007.

Con decreto n. 39992 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Finanziaria confezioni S.r.l., con sede in Sarcedo (Vicenza), unità di Sarcedo (Vicenza), per il periodo dal 4 settembre 2006 al 3 settembre 2007.

Con decreto n. 39993 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della FA. GI S.r.l., con sede in Magliano di Tenna (Ascoli-Piceno), unità di Magliano di Tenna (Ascoli-Piceno), per il periodo dal 1º settembre 2006 al 31º agosto 2007.

Con decreto n. 39994 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Monlid S.r.l., con sede in Città di Castello (Perugia), unità di Città di Castello (Perugia), per il periodo dal 17 ottobre 2006 al 16 ottobre 2007.

Con decreto n. 39995 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Data service S.p.a., con sede in Mantova, unità di Roma, per il periodo dal 18 luglio 2006 al 17 luglio 2007.

Con decreto n. 39996 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della De Simone Maria, Ditta individuale, con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), unità di Torre Annunziata (Napoli), per il periodo dal 2 ottobre 2006 al 1º ottobre 2007.

Con decreto n. 39997 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Società cooperativa Ariete S.c. a r.l., con sede in Bari, unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 12 luglio 2005 all'11 luglio 2006.

Con decreto n. 39998 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Società cooperativa Ariete S.c. a r.l., con sede in Bari, unità di Paola (Cosenza), per il periodo dal 12 luglio 2004 all'11 luglio 2005.

Con decreto n. 39999 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della W.D.S. Vigilanza S.r.l., con sede in Torino, unità di Torino, per il periodo dal 29 settembre 2006 al 31 dicembre 2006.

Con decreto n. 40001 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi riuniti S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 15 giugno 2006 al 14 giugno 2007, unità di Taranto, per il periodo dal 1º luglio 2006 al 14 giugno 2007.

Con decreto n. 40004 del 15 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale della Portovesme S.r.l., con sede in Roma, unità di Portoscuso (Cagliari), per il periodo dal 7 marzo 2006 al 6 marzo 2007.

Con decreto n. 40008 del 20 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Fabercarta di Fabriano S.p.a., con sede in Cerreto d'Esi (Ancona), unità di Castelraimondo (Macerata), per il periodo dal 13 luglio 2006 al 12 gennaio 2007.

Con decreto n. 40009 del 20 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per fallimento della Isea S.p.a., con sede in Montecatini Terme (Pistoia), unità di Casole d'Elsa (Siena), per il periodo dal 22 luglio 2006 al 21 luglio 2007.

Con decreto n. 40011 del 20 dicembre 2006 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà della Servizi riuniti c/o Bari S.r.l., con sede in Bari, unità di Bari, per il periodo dal 1º maggio 2006 al 30 aprile 2007.

07A00530

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Sdemanializzazione di alcuni lotti di terreno industriale ricadenti nei comuni di Luogosano e San Mango sul Calore

Con decreto n. 152012 dell'8 novembre 2006 è stato sancito il trasferimento in proprietà al Consorzio ASI di Avellino delle aree riferite all'ex alveo del fiume Calore comprese nella perimetrazione consortile dell'area industriale di S. Mango sul Calore già sdemanializzate con il decreto n. 151315 del 18 luglio 2006.

I lotti industriali interessati dalle aree demaniali conseguentemente risultano così individuati catastalmente:

lotto n. 12 ubicato nel Comune di Luogosano (Avellino) distinto in catasto al foglio n. 5 con la particella n. 605 e nel comune di S. Mango in catasto al foglio n. 2 con le particelle n. 1221, n. 935, n. 942, n. 937, n. 939 e n. 944 avente superficie pari a mq 7261;

lotto n. 4 ubicato nel comune di Luogosano (Avellino) della superficie complessiva di mq 19.500 distinto in catasto al foglio n. 6 con le particelle n. 912, n. 914, n. 916, n. 1105, n. 1104, n. 570, n. 616, n. 501, n. 504, n. 508, n. 511, n. 513, n. 507, n. 611, n. 515, n. 517 e n. 394;

lotto n. 11 della superficie complessiva di mq 11.148 distinto in catasto al foglio n. 6 di Luogosano con le particelle n. 1103, n. 915, n. 913, n. 911 ed al foglio n. 2 di S. Mango con le particelle n. 871, n. 869, n. 867, n. 863, n. 1222.

07A00464

Comunicato di rettifica relativo ai decreti 1º dicembre e 7 dicembre 2006, concernenti le graduatorie delle domande ammissibili alle agevolazioni per l'imprenditoria femminile, di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al 6º bando, approvate dalle regioni Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia, nonché dalla provincia autonoma di Trento.

Nelle premesse ai decreti citati in epigrafe, pubblicati nel supplemento ordinario n. 239 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 295 del 20 dicembre 2006, nel secondo capoverso, uguale per tutti i decreti medesimi, dove è scritto: «Visto l'art. 19, lettera *g)* del decreto-legge n. 181/2006», leggasi: «Visto l'art. 1, comma 19, lettera *g)* del decreto-legge n. 181/2006».

07A00700

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Progetto di ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso - tratto Senigallia-Ancona nord» da realizzarsi nei comuni di Senigallia, Chiaravalle, Montemarciano, Falconara Marittima. Proponente: Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Con il decreto n. 01402 del 28 dicembre 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Progetto di ampliamento a tre corsie da Rimini Nord a Pedaso - Tratto Senigallia-Ancona Nord» da realizzarsi nei comuni di Senigallia, Chiaravalle, Montemarciano, Falconara Marittima (Ancona), presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Progetto di ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso - tratto Fano-Senigallia» da realizzarsi nei comuni di Fano, San Costanzo, Mondolfo e Senigallia. Proponente: Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Con il decreto n. 01401 del 28 dicembre 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Progetto di ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso - Tratto Fano-Senigallia» da realizzarsi nei comuni di Fano, San Costanzo, Mondolfo (Pesaro-Urbino) e Senigallia (Ancona), presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Progetto di ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso - Tratto Porto S. Elpidio-Pedaso» da realizzarsi nei comuni di Porto S. Elpidio, Fermo, Porto S. Giorgio, Altidona e Pedaso. Proponente: Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Con il decreto n. 01400 del 28 dicembre 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Progetto di ampliamento a tre corsie da Rimini Nord a Pedaso - Tratto Porto S. Elpidio-Pedaso» da realizzarsi nei comuni di Porto S. Elpidio, Fermo, Porto S. Giorgio, Altidona e Pedaso (Ascoli-Piceno), presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso - tratto Ancona nord-Ancona sud e Ancona sud-Porto S. Elpidio (interventi di 2ª fase)» da realizzarsi nei comuni di Chiaravalle, Falconara Marittima, Camerata Picena, Ancona, Osimo, Camerano, Sirolo, Castelfidardo, Numana, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, S. Elpidio a Mare e Porto S. Elpidio. Proponente: Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Con il decreto n. 01250 del 28 novembre 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso - Tratto Ancona nord-Ancona sud e Ancona sud-Porto S. Elpidio (interventi di 2ª fase)» da realizzarsi nei comuni di Chiaravalle, Falconara Marittima, Camerata Picena, Ancona, Osimo, Camerano, Stirolo, Castelfidardo, Numana, Loreto, Porto Recanati, Potenza Picena, Civitanova Marche, S. Elpidio a Mare e Porto S. Elpidio, presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso - tratto Cattolica-Fano» da realizzarsi nei comuni di Gabicce Mare, Gradara, Pesaro e Fano. Proponente: Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Con il decreto n. 01249 del 28 novembre 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto «Autostrada (A14) Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento a tre corsie da Rimini nord a Pedaso - Tratto Cattolica-Fano» da realizzarsi nei comuni di Gabicce Mare, Gradara, Pesaro e Fano (Pesaro-Urbino), presentato dalla Società Autostrade per l'Italia S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione del nuovo Piano regolatore portuale (P.R.P.) del porto di Viareggio in comune di Viareggio. Proponente: comune di Viareggio.

Con il decreto n. 01039 del 20 ottobre 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto per la realizzazione del nuovo Piano regolatore portuale (P.R.P.) del Porto di Viareggio in comune di Viareggio (Lucca), presentato dal comune di Viareggio.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione di una condotta sottomarina per il trasporto di gas naturale dalla piattaforma Brenda produzione situata nell'off-shore Adriatico, antistante la costa romagnolo-marchigiana, in prossimità di Pesaro e l'esistente condotta Daria/Fano, nonché la posa di una condotta che colleghi l'attuale linea Regina-Brenda alla piattaforma Basil situata nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi A.C12.AG. Proponente: Eni S.p.a. - Divisione Exploration & Production.

Con il decreto n. 00958 del 15 settembre 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ha espresso giudizio di compatibilità ambientale positivo con prescrizioni in merito al progetto, presentato dalla Società ENI S.p.a. - Divisione Exploration & Production, per la realizzazione di una condotta sottomarina per il trasporto di gas naturale dalla piattaforma Brenda Produzione situata nell'off-shore adriatico, antistante la costa romagnolo-marchigiana, in prossimità di Pesaro e l'esistente condotta Daria/Fano, nonché la posa di una condotta che colleghi l'attuale linea Regina-Brenda alla piattaforma Basil, situata nell'ambito della concessione di coltivazione di idrocarburi A.C12.AG.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione della centrale termoelettrica di Potenza pari a 400 MWe in comune di Paglieta. Proponente: Edison S.p.a.

Con il decreto n. 00361 del 27 aprile 2006 il dirigente generale della Direzione generale per la salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto per la realizzazione della centrale termoelettrica di potenza pari a 400 MWe in comune di Paglieta (Chieti), presentato dalla Società Edison S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione del Piano regolatore portuale (P.R.P.) del porto di La Spezia in comune di La Spezia. Proponente: Autorità portuale di La Spezia.

Con il decreto n. 00317 dell'11 aprile 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale: interlocutorio negativo in merito al progetto, presentato dall'Autorità portuale di La Spezia per la realizzazione del Piano regolatore portuale (P.R.P.) del porto di La Spezia relativamente agli ampliamenti a mare previsti negli ambiti 7 (cantieri) e 9 (muggiano) da destinare ad attività industriali e cantieristiche; negativo in relazione alla prevista funzione nautica da diporto da realizzare con strutture galleggianti nell'ambito 2 (Panigaglia) in quanto non compatibile con la attuale destinazione d'uso che vede la presenza di un impianto di rigassificazione.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

Pronuncia di compatibilità ambientale relativo al progetto per la realizzazione della nuova centrale termoelettrica di potenza termica pari a 1.450 MWt in comune di Modugno. Proponente: società Italcementi S.p.a.

Con il decreto n. 00247 del 20 marzo 2006 il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dei beni e delle attività culturali ha espresso giudizio di compatibilità ambientale interlocutorio negativo in merito al progetto per la realizzazione della nuova centrale termoelettrica di potenza termica pari a 1.450 MWt in comune di Modugno (Bari), presentato dalla società Italgen S.p.a.

Il testo integrale del citato decreto è disponibile sul sito del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare: http://www2.minambiente.it/Sito/settori azione/via/legislazione/decreti.htm detto decreto VIA può essere impugnato nei modi e nei termini di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1034 a decorrere dalla data della pubblicazione del presente estratto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Sono fatti salvi gli adempimenti di cui all'art. 11, comma 10, legge 24 novembre 2000, n. 340.

07A00531

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nicardipina».

Con la determinazione aRSM - 9/2007-7091 dell'8 gennaio 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: NICARDIPINA;

confezione: 033364023;

descrizione: «40 mg capsule rigide a rilascio prolungato» 30 capsule.

Ditta titolare A.I.C.: Errekappa euroterapici S.p.a. - Via Ciro Menotti, 1/A - Milano 20129.

07A00633

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clodolam».

Con la determinazione aRSM - 8/2007-7091 dell'8 gennaio 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: CLODOLAM;

confezione: 035015015;

descrizione: «100 mg/3,3 ml soluzione iniettabile» 6 fiale.

Ditta titolare A.I.C.: Errekappa euroterapici S.p.a. - Via Ciro Menotti, 1/A - Milano 20129.

07A00632

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Errevir».

Con la determinazione aRSM - 10/2007-7091 dell'8 gennaio 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: ERREVIR;

confezione: 034583031;

descrizione: «800 mg compresse» 35 compresse;

farmaco: ERREVIR;

confezione 034583029

descrizione: «8% sospensione orale» flacone 100 ml;

farmaco: ERREVIR;

confezione 034583017;

descrizione: «5% crema per uso cutaneo» tubo 10 g.

Ditta titolare A.I.C.: Errekappa euroterapici S.p.a. - Via Ciro Menotti, 1/A - Milano 20129.

07A00634

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tildiem».

Con la determinazione aRSM - 12/2007-8055 del 9 gennaio 2007, è stata revocata la sospensione, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, della seguente specialità medicinale:

farmaco: TILDIEM;

confezione 025278045;

descrizione: «100 mg polvere per soluzione per infusione» 5 flaconi.

Ditta titolare A.I.C.: Sanofi-Aventis S.p.a. - Viale Luigi Bodio, 37/B - Milano 20158.

07A00635

Revoca della sospensione dell'autorizzazione all'immissione in commercio di alcune specialità medicinali per uso umano

Con la determinazione aRSM - 13/2007-1227 del 9 gennaio 2007, sono state revocate le sospensioni, ai sensi del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, delle seguenti specialità medicinali:

farmaco: CEFOTAXIME;

confezione: 034992014;

descrizione: «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

farmaco: CARBOPLATINO MAYNE;

confezione: 028491064;

descrizione: «450 mg/45 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-vial 45 ml;

farmaco: CARBOPLATINO MAYNE;

confezione: 028491052;

descrizione: «150 mg/15 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-vial 15 ml;

farmaco: CARBOPLATINO MAYNE;

confezione: 028491049;

descrizione: 50 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-vial 5 ml;

farmaco: METOTREXATO MAYNE;

confezione: 028493070;

descrizione: «5 g/50 ml soluzione iniettabile» flacone onco-vial;

farmaco: METOTREXATO MAYNE;

confezione: 028493068;

descrizione: «1 g/40 ml soluzione iniettabile» flacone onco-vial;

farmaco: METOTREXATO MAYNE;

confezione: 028493031;

descrizione: «100 mg/4ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini;

farmaco: DEFEROXAMINA MESILATO;

confezione: 034400010;

descrizione: «500 mg polvere per soluzione iniettabile» 10 flaconcini;

farmaco: CITARABINA MAYNE;

confezione: 034164095;

descrizione: «1 g/50 ml soluzione iniettabile» 1 flacone da 50 ml;

farmaco: CITARABINA MAYNE;

confezione: 034164071;

descrizione: «100 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

farmaco: CITARABINA MAYNE;

confezione: 034164032;

descrizione: «500 mg/5 ml soluzione iniettabile» 1 flaconcino da 5 ml;

farmaco: CITARABINA MAYNE;

confezione: 034164020;

descrizione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» 5 flaconcini da 1 ml;

farmaco: CITARABINA MAYNE;

confezione: 034164018;

descrizione: «100 mg/ml soluzione iniettabile» flaconcino da 1 ml;

farmaco: VINCRISTINA MAYNE;

confezione: 028492041;

descrizione: «2 mg/2 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

farmaco: VINCRISTINA MAYNE;

confezione: 028492039;

descrizione: «1 mg/ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone;

farmaco: VANCOMICINA MAYNE;

confezione: 034149031;

descrizione: «1000 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

farmaco: VANCOMICINA MAYNE;

confezione: 034149017;

descrizione: «500 mg polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

farmaco: FLUOROURACILE MAYNE;

confezione: 034316075;

descrizione: «2,5 g/50 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-vial;

farmaco: FLUOROURACILE MAYNE;

confezione: 034316063;

descrizione: «500 mg/10 ml SOLUZIONE iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-vial;

farmaco: FLUOROURACILE MAYNE;

confezione: 034316036;

descrizione: «1 g/20 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone onco-tain;

farmaco: FLUOROURACILE MAYNE;

confezione: 034316024;

descrizione: «500 mg/10 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi onco-tain;

farmaco: FLUOROURACILE MAYNE;

confezione: 034316012;

descrizione: «250 mg/5 ml soluzione iniettabile per uso endovenoso» 5 flaconi onco-tain.

Ditta titolare A.I.C.; Mayne Pharma (Italia) S.r.l. - Via Orazio, 20/22 - 80122.

07A00636

REGIONE PUGLIA

Approvazione del progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale masseria La Notte in ditta Miroma, in Conversano.

La giunta della regione Puglia con atto n. 1928 del 20 dicembre 2006 (esecutivo a norma di legge), ha approvato il progetto relativo al recupero funzionale dell'edificio rurale masseria La Notte, in ditta Miroma, da destinare a struttura ricettiva albergo adottato dal consiglio comunale di Conversano con delibera n. 69 del 23 dicembre 2005, in variante al P.R.G. vigente, ai sensi della legge regionale n. 20/1998.

07A00532

Approvazione in via definitiva della variante normativa proposta dal comune di Putigliano

La giunta della regione Puglia con atto n. 1927 del 20 dicembre 2006 (esecutivo a norma di legge), ha approvato in via definitiva, per le motivazioni espresse nello stesso provvedimento, la variante normativa proposta dal comune di Putigliano, adottata con delibera di C.C. n. 59 del 23 novembre 2002.

07A00533

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Avviso relativo all'estratto del provvedimento UPC/I/5547 dell'11 gennaio 2007 dell'Agenzia italiana del farmaco, recante: «Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio, secondo procedura di mutuo riconoscimento, di alcune specialità medicinali». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2007).

L'allegato all'estratto del provvedimento indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2007, alla pagina 56, è integrato dalla tabella seguente:

ALLEGATO AL PROVVEDIMENTO UPC/I/5547/2007 dell'11/01/07			
Ditta	**Medicinale**	**Procedura**	**Procedura**
ISTITUTO DE ANGELI S.R.L.	LEUTROL	FR/H/0101/007/IA/048	FR/H/0101/007/IA/048
N.V. ORGANON	REMERON	NL/H/0132/001-002/IA/028	NL/H/0132/001/IA/028 NL/H/0132/002/IA/028
ZLB BEHRING GMBH	BERIPLAST P	DE/H/0135/001-003/IB/041	DE/H/0135/001/IB/041 DE/H/0135/002/IB/041 DE/H/0135/003/IB/041
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-005/IB/015	SE/H/0406/001/IB/015 SE/H/0406/002/IB/015 SE/H/0406/003/IB/015 SE/H/0406/004/IB/015 SE/H/0406/005/IB/015
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/001-005/IB/015	SE/H/0406/001/IB/015 SE/H/0406/002/IB/015 SE/H/0406/003/IB/015 SE/H/0406/004/IB/015 SE/H/0406/005/IB/015
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/001-005/IB/016	SE/H/0406/001/IB/016 SE/H/0406/002/IB/016 SE/H/0406/003/IB/016 SE/H/0406/004/IB/016 SE/H/0406/005/IB/016
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-005/IB/016	SE/H/0406/001/IB/016 SE/H/0406/002/IB/016 SE/H/0406/003/IB/016 SE/H/0406/004/IB/016 SE/H/0406/005/IB/016
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/001-005/IB/015	SE/H/0406/001/IB/015 SE/H/0406/002/IB/015 SE/H/0406/003/IB/015 SE/H/0406/004/IB/015 SE/H/0406/005/IB/015
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/001-005/IB/016	SE/H/0406/001/IB/016 SE/H/0406/002/IB/016 SE/H/0406/003/IB/016 SE/H/0406/004/IB/016 SE/H/0406/005/IB/016
NOVARTIS FARMA S.P.A.	TAREG	SE/H/0406/001-005/IB/017	SE/H/0406/001/IB/017 SE/H/0406/002/IB/017 SE/H/0406/003/IB/017 SE/H/0406/004/IB/017 SE/H/0406/005/IB/017
L P B ISTITUTO FARMACEUTICO S.R.L.	RIXIL	SE/H/0406/001-005/IB/017	SE/H/0406/001/IB/017 SE/H/0406/002/IB/017 SE/H/0406/003/IB/017 SE/H/0406/004/IB/017 SE/H/0406/005/IB/017
A.MENARINI INDUSTRIE FARMACEUTICHE RIUNITE S.R.L.	VALPRESSION	SE/H/0406/001-005/IB/017	SE/H/0406/001/IB/017 SE/H/0406/002/IB/017 SE/H/0406/003/IB/017 SE/H/0406/004/IB/017 SE/H/0406/005/IB/017
INTENDIS S.P.A.	FINACEA	AT/H/0124/001/IB/020	AT/H/0124/001/IB/020
WYETH LEDERLE S.P.A.	MENINGITEC	UK/H/0356/001/IB/042	UK/H/0356/001/IB/042
FOURNIER PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0236/001/IA/019	DE/H/0236/001/IA/019
FOURNIER PHARMA S.P.A.	FULCROSUPRA	DE/H/0236/001/IA/018	DE/H/0236/001/IA/018
TEVA PHARMACEUTICALS LIMITED	COPAXONE	UK/H/0453/002/IA/020	UK/H/0453/002/IA/020

07A00775

AUGUSTA IANNINI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(GU-2007-GU1-022) Roma, 2007 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 7 0 1 2 7 *

€ **1,00**